

La Responsabilità Civile, Penale e Amministrativa

a cura dell'Avv. Elio Garibaldi

1

RECENTI ORIENTAMENTI DOTTRINALI E GIURISPRUDENZIALI IN ARGOMENTO DI RESPONSABILITA' SANITARIA

- **Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.**
- **Responsabilità del libero professionista.**
- **La Responsabilità dei dipendenti delle Aziende Sanitarie e dell'Azienda di appartenenza.**
- **Brevi cenni sulla Responsabilità penale e sulle coperture assicurative.**

2

Responsabilità

- Civile (contrattuale e extracontrattuale)
- Responsabilità dell'A.S.L., del dipendente e del libero professionista
- Penale (della persona fisica)
- Responsabilità dirigenziale
- Responsabilità disciplinare
- Responsabilità amministrativa
- Responsabilità contabile

3

RESPONSABILITA' CONTRATTUALE

VALUTABILE IN BASE ALLA DILIGENZA SPECIFICA DEL DEBITORE QUALIFICATO

- **Art. 1176, 2° comma c.c.**

Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.

- **Art. 2236 c.c.**

Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.

4

RESPONSABILITA' EXTRA CONTRATTUALE

• Art. 2043 c.c.

Qualunque fatto doloso, o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

5

PRESTAZIONE DI MEZZI

(Prestazioni sanitarie complesse).

PRESTAZIONI DI RISULTATO ?

a) Prestazioni sanitarie di routine;

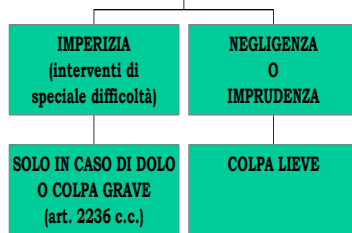
b) Prestazioni di chirurgia estetica.

CONSENSO INFORMATO

(la violazione del dovere di informazione costituisce violazione al principio di correttezza e buona fede contrattuale con conseguente responsabilità anche in ipotesi di intervento eseguito con prudenza, perizia e diligenza).

6

**RESPONSABILITA' CONTRATTUALE
DEL MEDICO**



7

**RESPONSABILITA' DEL LIBERO
PROFESSIONISTA**
(Responsabilità contrattuale).

RESPONSABILITA' DELLE A.S.L.
(Responsabilità contrattuale).

**RESPONSABILITA' DEI MEDICI
DIPENDENTI DELLE A.S.L.**
(Da responsabilità extracontrattuale a
responsabilità contrattuale)
- Cass. Civile, sez. III°, 22/01/1999, n° 598 -

(In tal senso si vedano:

- Cass. Civ., Sez. III°, 4/3/04, n. 4400
- Cass. Civ., Sez. III°, 23/2/00, n. 2044
- Cass. Civ., Sez. III°, 1/9/99, n. 9198)

8

**SENTENZA della CASSAZIONE
n° 598/99**

**RESPONSABILITA' CONTRATTUALE
DEL MEDICO DIPENDENTE DELLE A.S.L.**

CONTATTO SOCIALE

(Rapporto contrattuale di fatto)

**Caratterizzato dall'affidamento che il
malato ripone in colui che esercita
una professione protetta che ha per
oggetto beni costituzionalmente
tutelati.**

9

Prescrizione

- La prescrizione nell'ipotesi di azione extracontrattuale è quinquennale
- La prescrizione in caso di azione contrattuale è decennale
- La prescrizione decorre dal momento in cui il fatto si è **verificato** o dal momento in cui la produzione del danno si **manifesta**

10

Onere probatorio

- Onere probatorio
Nell'azione **extracontrattuale**
il danneggiato dovrà provare:
 - l'esistenza di un danno ingiusto
 - la condotta colposa o dolosa del danneggiante
 - il rapporto causale tra condotta del danneggiante ed evento dannoso
 - l'entità del danno

11

Onere probatorio

- Nell'azione **contrattuale** il danneggiato dovrà dimostrare:
 - l'esistenza di un contratto
 - l'inadempimento dell'obbligazione derivante da contratto
 - L'entità del danno derivato dall'inadempimento

12

Onere probatorio (Responsabilità contrattuale)

- Il contraente inadempiente dovrà dimostrare, per andare esente da responsabilità, che l'inadempimento è dovuto ad una causa a lui non imputabile

13

Consulti telefonici e accertamenti diagnostici

- I pareri acquisiti in modo superficiale comportano la responsabilità del Sanitario (Cass. Pen., Sent. n. 9279/03)
(nel caso di specie il Sanitario si era avvalso di una consulenza telefonica di un collega)

14

Consulti telefonici e accertamenti diagnostici

- Sussiste la responsabilità del Sanitario che ha dato disposizioni tese a limitare il ricorso ad accertamenti diagnostici.

La Suprema Corte ha affermato che: *"se è doveroso impartire disposizioni dirette ad effettuare gli accertamenti strettamente necessari..., questo rigore subisce un'attenuazione in due casi: il **dubbio diagnostico** e la **gravità delle conseguenze** che da una patologia possono derivare"*

15

RESPONSABILITA' PENALE

**Art. 589 c.p.
OMICIDIO COLPOSO**

**Art. 590 c.p.
LESIONI PERSONALI COLPOSE**

Il grado della colpa (lieve, grave) non rileva ai fini della punibilità, ma solo ai fini dell'entità della sanzione ex art. 133 c.p.

16

- Responsabilità dirigenziale
- Responsabilità disciplinare
- Responsabilità amministrativa
(Corte dei Conti)
- Responsabilità contabile

17

COPERTURE ASSICURATIVE

LOSS OCCURENCE

CLAIMS MADE

18

LOSS OCCURENCE (Efficacia temporale)	
Durata polizza 01/01/2000 31/12/2000	Termine prescrizione
Evento dannoso	
Richiesta risarcimento danni	
Periodo efficacia copertura	

19

Polizza Claims Made		
	Durata polizza	Scadenza polizza
Evento dannoso		Evento dannoso
	Denuncia di sinistro	Denuncia di sinistro
Periodo efficacia copertura (limitatamente ai fatti illeciti denunciati durante il periodo di durata della polizza)		Mancanza di copertura (*)

**si rimarca la mancanza di copertura assicurativa per i fatti illeciti posti in essere anteriormente ed in pendenza della durata della polizza, ma denunciati successivamente alla scadenza della polizza assicurativa.*

20

Polizza Claims Made (“Pura”)

	Durata polizza	Scadenza polizza
	Evento dannoso	Evento dannoso
	Denuncia di sinistro	Denuncia di sinistro
	Periodo efficacia copertura (limitatamente ai fatti illeciti denunciati durante il periodo di durata della polizza)	Mancanza di copertura (*)

(*) Si rimarca la mancanza di copertura assicurativa per i fatti illeciti posti in essere anteriormente ed in pendenza della durata della polizza, ma denunciati successivamente alla scadenza della polizza assicurativa.

**Art. 25 del C.C.N.L.
20/09/2001
Comparto Sanità
(Integrativo del C.C.N.L.
07/04/1999)
COPERTURE ASSICURATIVE**

**Art. 26 del C.C.N.L.
20/09/2001
Comparto Sanità
(Integrativo del C.C.N.L.
07/04/1999)
PATROCINIO LEGALE**

**Art. 25 del C.C.N.L.
(Integrativo del Comparto Sanità)
20/09/2001
COPERTURE ASSICURATIVE**

- Le aziende assumono tutte le iniziative necessarie per garantire la copertura assicurativa della responsabilità civile dei dipendenti, ivi comprese le spese di giudizio ai sensi dell'art. 26, per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave.

23

**Art. 26 del C.C.N.L.
(Integrativo del Comparto Sanità)
20/09/2001
PATROCINIO LEGALE**

Comma 1°

- L'Azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dipendente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi di giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.

24

**Art. 26 del C.C.N.L.
Integrativo del Comparto Sanità
20/09/2001**

PATROCINIO LEGALE

Comma 2°

- Qualora il dipendente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dipendente, prosciolti da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.

Comma 3°

- L'azienda dovrà esigere dal dipendente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa.

25

**C.C.N.L. 8/6/00 Dirigenza
Sanitaria, Professionale ...**

- **Art. 24**
 - Copertura assicurativa analoga a quella del Comparto
 - **Copre anche l'attività libero professionale intramuraria**
- **Art. 25**
 - Patrocinio Legale
 - La disciplina è identica a quella del Personale del Comparto

26

C.C.N.L. 8/6/00 Dirigenza Medica e Veterinaria

- **Art. 24**
 - Copertura assicurativa analoga a quella del Comparto
 - **Copre anche l'attività libero professionale intramuraria**
- **Art. 25**
 - Patrocinio Legale
 - La disciplina è identica a quella del Personale del Comparto

27

C.C.N.L. 03/11/2005 Dirigenza Medica e Veterinaria

- **Art. 21**
 - Viene confermata la copertura assicurativa della responsabilità civile
 - **Copre anche l'attività libero professionale intramuraria**
(senza diritto di rivalsa salvo i casi di dolo o colpa grave)
- **Art. 21**
 - Patrocinio Legale (si confermano le disposizioni di cui all'art. 25 del C.C.N.L. 08/06/00)
(la disciplina è identica a quella del Personale del Comparto)

28

C.C.N.L. 03/11/2005
Dirigenza Sanitaria,
Amministrativa, Tecnico e
Professionale

- **Art. 21**

- Viene confermata la copertura assicurativa della responsabilità civile
- **Copre anche l'attività libero professionale intramuraria**
(senza diritto di rivalsa, salvo i casi di dolo o colpa grave)

- **Art. 21**

- Patrocinio Legale (si confermano le disposizioni di cui all'art. 25 del C.C.N.L. 08/06/00)

(la disciplina è identica a quella del Personale del Comparto)

29

C.C.N.L. 17/10/2008
della Dirigenza
Medico – Veterinaria

- **Art. 16**

Impegno a dare informazioni ai Dirigenti sulle coperture assicurative e sulla tutela legale.

Supporto legale e medico-legale al Dirigente .

Obbligo di collaborazione attiva da parte del Dirigente.

Necessità di una ridefinizione della normativa contrattuale.

Costituzione , presso l'ARAN, di una Commissione per la riforma della materia.

30

La tutela peritale

- Il Consulente Tecnico d'Ufficio
- Il Consulente Tecnico di Parte

31

Quesito

- Un Medico o un Infermiere riceve un avviso di garanzia relativo ad un procedimento penale riguardante il decesso di un paziente.
 - Quali adempimenti deve effettuare il Sanitario o l'Infermiere? E perché?
 - Quali conseguenze derivano da un procedimento penale?

32